



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E  
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO  
*UFFICIO VIII*


Uffici Veterinari per gli Adempimenti  
Comunitari (UVAC)  
Loro Sedi

Assessorati alla sanità delle regioni e  
Della Provincia Autonoma di Trento  
Loro sedi

Assessorato all'Agricoltura  
Della Provincia Autonoma di  
Bolzano

Al Prof CINOTTI Stefano  
Direttore Generale  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
Della Lombardia e dell'Emilia Romagna  
" Bruno Umbertini "  
Via A.Bianchi,  
fax 030 2425251  
Brescia

Ministero della Salute  
DGSA  
0022282-P-15/12/2010



**Oggetto : introduzioni di lepri vive per il ripopolamento dai Paesi membri dell'Unione europea- stagione 2010-2011: nota prot.19972 – 10/11/2010 della Direzione Generale.**

Con la nota in oggetto evidenziata questa Direzione Generale ha inteso delineare specifici indirizzi con particolare riferimento ai controlli da effettuarsi a destino sulle partite di lepri introdotte dai Paesi comunitari.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in indirizzo, presso il quale sono attivati il Centro nazionale di riferimento delle malattie dei lagomorfi e anche, specificamente, quello della tularemia, ha avanzato talune richieste di chiarimenti circa la suddetta nota.

Ciò posto si mette in rilievo quanto segue.

Con riferimento **al punto 1)** della nota in questione (ma ovviamente nel contesto di ogni controllo eseguito) è appena il caso di sottolineare il fatto che anche eventuali lepri rinvenute morte nei mezzi di trasporto o nella struttura di prima destinazione debbano essere inviate, da parte dell'Autorità competente, agli I.ZZ.SS. per le analisi del caso (si ritiene che ciò non pregiudichi il carattere conoscitivo **di cui al punto 1** del controllo così disposto ed effettuato a meno che la palese gravità del quadro clinico eventualmente presente e rilevato nel gruppo di animali non comporti necessariamente, e in riferimento "in primis" al Regolamento di Polizia veterinaria, il sequestro dell'azienda).

Là dove (**punto 2) sempre della nota in oggetto**) viene fatto riferimento al riscontro della positività occorre considerare che, per quanto concerne l'EBHS, e ai fini dei successivi interventi, come tale va considerata ( ferma restando ovviamente la positività virologica) un'ampia percentuale di soggetti con titoli elevati (almeno il 50% degli animali controllati con titoli superiori a 1:1280, come peraltro riportato nella nota del 2004 richiamata); ciò sta a significare che, per l'EBHS, gli interventi di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 28\93, commi 1 o 2, richiamati nella precedente nota, debbano discendere dall'acquisizione di tali risultati di laboratorio.

In proposito si ribadisce come, in via generale, i cinque controlli consecutivi di cui all'articolo 14 bis, comma 2, del decreto legislativo 28\93, si applichino a seguito del riscontro di positività batteriologiche ( per la tularemia e la brucellosi ) e sierologiche ( ma con le percentuali e i titoli sopra espressi ) e/o virologiche per l'EBHS derivanti dai controlli **di cui al punto 2)** della nota più volte citata.

I vincoli sanitari disposti in tali occasioni, ai fini della loro revoca in caso di esiti favorevoli, sono riferiti alle risultanze dei controlli per la specifica (o specifiche) malattia precedentemente riscontrata .

In caso di positività per EBHS (sierologiche come evidenziate e/o virologiche), riscontrate a seguito dei controlli, gli animali, qualora ovviamente già oggetto di vincolo e secondo quanto riportato nella nota del 2004, potranno essere tenuti sotto sequestro presso l'azienda di prima destinazione per almeno una settimana (a far data dall'ultimo decesso degli stessi riconducibile all'EBHS o dagli esiti sfavorevoli degli esami di laboratorio su ricordati per tale malattia).

Circa l'abbattimento delle lepri tenute vicine a quelle positive **di cui al punto 4 della nota in oggetto evidenziata**, si ritiene sufficiente, salvo diverse considerazioni delle AA.SS.LL. dovute a eventuali particolari situazioni rilevate " in loco", la soppressione di quelle conviventi con le positive nelle stesse cassette \ gabbie.

Si rileva infine come il decreto del Ministro della sanità del 7 dicembre 2000 riguardi specificamente le importazioni degli animali dai Paesi terzi e non gli scambi degli stessi tra i Paesi membri: questi ultimi sono disciplinati dalla direttiva 92\65\CEE recepita nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo 663\96 .

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Referenti

Dr Luigi Presutti  
[l.presutti@sanita.it](mailto:l.presutti@sanita.it)



IL DIRETTORE GENERALE

